



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 30/06/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	--

L'anno **2021**, addì **trenta**, del mese di **Giugno**, alle ore **19:30**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Enrica Pedersini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BERTUSSI DIEGO	SINDACO	X
GUERINI ANDREA	CONSIGLIERE	X
RINALDIN GIOVANNI	CONSIGLIERE	X
MORANDI BARBARA	CONSIGLIERE	X
GUERINI ELENA	CONSIGLIERE	X
CONTESSA SILVIA	CONSIGLIERE	
MENSI DEVID	CONSIGLIERE	X
VIVENZI SARA	CONSIGLIERE	X
BASTA ALEXANDRO	CONSIGLIERE	X
MEDAGLIA ELENA	CONSIGLIERE	X
ZUBANI SABRINA	CONSIGLIERE	X
RIZZINELLI ELISA	CONSIGLIERE	X
POLI FEDERICA	CONSIGLIERE	X

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

È presente in videoconferenza l'assessore esterno signora Torri Monica.

La presenza è stata accertata dal Segretario Comunale, previa verifica della compresenza in videoconferenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
-----------------	--

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Contessa Silvia) - giustificato

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Torri Monica**, che spiega che dalla tassazione sono stati eliminate le aree non più tassabili, le superfici saranno controllate in modo puntuale. Con la presente delibera si approva il posticipo del pagamento delle rate. I fondi Covid assegnati per un totale di 45.000 andranno a ristorare la Tari per le utenze non domestiche che hanno subito la chiusura per l'emergenza covid. Abbiamo deciso di inserire agevolazioni per utenze domestiche per 5000 euro.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Sindaco, che ringrazia l'assessore per la preziosa illustrazione degli argomenti trattati che sono abbastanza ostici. Sottolinea il sostegno alle categorie economiche ma anche ai cittadini che hanno sofferto a causa del Covid.

Consigliere Medaglia Elena, che osserva che la tariffa è il resoconto degli atti approvati precedentemente. Sappiamo che l'aumento non è dovuto a una scelta politica. Non è una situazione faciale. Dispiace che questo vada in senso contrario rispetto a quello che è stato promesso ai cittadini. Ci auguriamo che l'Amministrazione si impegni per la riduzione dei rifiuti. Siamo favorevoli allo stanziamento per le agevolazioni per le utenze non domestiche, speriamo che si possa aumentare lo stanziamento per le utenze domestiche. Il nostro voto sarà favorevole.

Consigliere Morandi Barbara, che evidenzia che il Comune di Marcheno si attesta su un incremento minimo del costo pro-abitante della provincia di Brescia. Esprime dichiarazione di voto favorevole del gruppo anche per le agevolazioni messe in campo dall'amministrazione comunale.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 5 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 12, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Parere di regolarità tecnica
 - Parere di regolarità contabile
 - All. "A": Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:
voti favorevoli: n. 12, contrari: n. //, astenuti: n. //, espressi da n. 12 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 20:58

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...).";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Marcheno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2020, ha approvato il nuovo regolamento l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data odierna;
- l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15/05/2020, ha confermato per il 2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2020 ha approvato il Piano Finanziario (PEF) per l'anno 2020;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Marcheno e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da Ideapubblica Srl il quale espone un costo complessivo di Euro 483.001,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 269.530,00 e parte fissa pari a € 213.046,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle

tariffe è pari ad € 480.407,00 - di cui parte fissa € 212.048,00 e parte variabile € 268.359,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili così come di seguito indicato:

	Costi fissi	Costi variabili
Totale generale	€ 213.046,00	€ 269.530,00
Totale detrazioni	€ 998,00	€ 1.171,00

Totale complessivo		€ 480.407,00

% in tariffa 100%	Costi fissi	Costi variabili
Totale generale	€ 212.048,00	€ 268.359,00
	44%	56%
Totale complessivo		€ 480.407,00

Suddivisione domestiche/non domestiche	Domestiche	Non domestiche
	53%	47%
	€ 254.616,00	€ 225.791,00
Totale complessivo		100%

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.";

Dato atto che la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente è stata approvata dalla Conferenza Stato-Città del 10/06/2021 e per il Comune di Marcheno risulta pari a € 39.134,00;

Ritenuto necessario ed opportuno, tenuto conto della realtà economica ed ambientale presente in questo comune, concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale:

- esclusione sia della parte fissa che della parte variabile per le sole utenze non domestiche che, in base ai decreti emergenziali, hanno avuto l'obbligo di chiusura delle proprie attività (bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, ecc.), con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;

Rilevato che tale forma di intervento, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in circa 45.000,00 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso alle risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n.

73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali 2021;

Ritenuto altresì prevedere agevolazioni per le utenze domestiche, alle quali verrà riconosciuto il bonus sociale previsto all'art. 57-bis comma 2 del Decreto 124/2019 secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente (ARERA) per un importo complessivo massimo di € 5.000,00 finanziato con risorse del fondo solidarietà alimentare 2021;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, pervenuto in data 28/06/2021 protocollo n. 4963;

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Bilancio nella seduta del 24/06/2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare la seguente ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data odierna:

	Costi fissi	Costi variabili
Totale generale	€ 213.046,00	€ 269.530,00
Totale detrazioni	€ 998,00	€ 1.171,00
Totale complessivo	€ 480.407,00	

% in tariffa 100%	Costi fissi	Costi variabili
Totale generale	€ 212.048,00	€ 268.359,00
	44%	56%
Totale complessivo	€ 480.407,00	

Suddivisione domestiche/non domestiche	Domestiche	Non domestiche
	53%	47%
	€ 254.616,00	€ 225.791,00
Totale complessivo	100%	

- 3) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 4) **di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;
- 5) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 6) **di approvare** le seguenti agevolazioni:
 - a) esclusione sia della parte fissa che della parte variabile per le sole utenze non domestiche che, in base ai decreti emergenziali, hanno avuto l'obbligo di chiusura delle proprie attività;
 - b) agevolazioni per le utenze domestiche, alle quali verrà riconosciuto il bonus sociale previsto all'art. 57-bis comma 2 del Decreto 124/2019 secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente (ARERA);
- 7) di dare atto che le agevolazioni tariffarie di cui al punto 4) sono stimate complessivamente in 45.000,00 euro relativamente al punto a) e saranno finanziate mediante il ricorso alle risorse assegnate ai sensi all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, per la rimanente parte, mediante l'utilizzo delle risorse del fondo funzioni fondamentali 2021, mentre quelle di cui al punto b) sono stimate complessivamente in € 5.000,00 e saranno finanziate mediante l'utilizzo delle risorse del fondo solidarietà alimentare 2021;
- 8) di prevedere che le agevolazioni di cui al punto 4 a), al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;
- 9) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 10) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 11) **di proporre** che il presente provvedimento sia reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000 al fine di poter procedere all'emissione delle bollette tari 2021;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Enrica Pedersini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 30/06/2021 19:30:00.
documento firmato digitalmente da Enrica Pedersini, DIEGO BERTUSSI, Marcheno, 22/07/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33 / 2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SERVIZI FINANZIARI

Oggetto : **APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole.**

22/06/2021

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 33 / 2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole.

Sintesi parere: **parere favorevole**

22/06/2021

Il Responsabile Del Servizio
Gabriella Quistini / Infocert Spa

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 30/06/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
----------	---

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 07/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 07/07/2021

il Responsabile del Servizio
ANTONELLA FERRARI / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 30/06/2021 19:30:00.
documento firmato digitalmente da ANTONELLA FERRARI. Marcheno, 22/07/2021.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Riepilogo tariffe Utenze domestiche e non domestiche

Descrizione Attività	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/m2]
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,69	€ 1,06
Campeggi, distributori carburanti	€ 0,93	€ 1,50
Stabilimenti balneari	€ 0,73	€ 0,92
Esposizioni, autosaloni	€ 0,74	€ 0,92
Alberghi con ristorante	€ 1,16	€ 1,74
Alberghi senza ristorante	€ 1,05	€ 1,32
Case di cura e di riposo	€ 1,16	€ 1,45
Uffici e agenzie	€ 1,31	€ 1,64
Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 1,01	€ 1,27
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,28	€ 1,24
Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza	€ 1,73	€ 1,55
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,83	€ 1,46
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,34	€ 1,58
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,05	€ 1,32
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,26	€ 1,57
Ristoranti, trattorie e osterie, pizzerie	€ 4,63	€ 6,71
Bar, caffè, pasticceria	€ 3,93	€ 5,26
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,73	€ 3,26
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,41	€ 2,68
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,01	€ 7,24
Discoteche, night club	€ 1,90	€ 2,37

Numero Componenti	Quota Fissa [euro/m2]	Quota Var. [euro/nucleo]
1	€ 0,39	€ 53,22
2	€ 0,45	€ 70,95
3	€ 0,50	€ 83,37
4	€ 0,53	€ 100,22
5	€ 0,57	€ 121,51
>5	€ 0,60	€ 133,04